

Art. 10

1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del ***diritto internazionale***¹ generalmente riconosciute.
2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

¹ L'Italia è fra gli Stati d'Europa più condannati per violazione della Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà fondamentali dell'Uomo, firmata nel 1950 e recepita con Legge 4 agosto 1955, n. 848